



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

Prov. di Pavia

*Loc. Susella 1, 27052 Rocca Susella
Tel. 0383 99 004 - fax 0383 99 200
00487150187*

*e.mail comuneroccasusella@virgilio.it
Cod. Fisc. P. IVA:*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEO SORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 28/07/2015

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Premesse e definizioni del Regolamento

Art. 2. Ambito di applicazione

Art. 3. Trattamento dei dati personali e finalità dell'impianto di videosorveglianza

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Art. 4. Notificazione

Art. 5. Titolare, Responsabile ed incaricato

Art. 6. Accertamento di illeciti

CAPO III

Sezione I

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 7. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 8. Obblighi degli operatori

Art. 9. Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 10. Diritti dell'interessato

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 11. Sicurezza dei dati

Art. 12. Cessazione del trattamento dei dati

Art. 13. Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 14. Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

Art. 15. Comunicazione

Art. 16. Tutela

Art. 17. Modifiche regolamentari

Art. 18. Pubblicità del Regolamento

Art. 19. Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premesse e definizioni del Regolamento

1. Il presente regolamento garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali, a seguito dell'attivazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio comunale di Rocca Susella si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/2010 pubblicato nella G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.

A norma dell'art. 4 comma 1 lett. b del suddetto Codice, viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

3. Il presente regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

5. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità:

a) *Principio di liceità*: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli articoli 18-22 del Codice;

b) *Principio di necessità*: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo dei dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante l'utilizzazione di dati anonimi;

c) *Principio di proporzionalità*: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate ponderatamente insufficienti o inattuabili. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

d) *Principio di finalità*: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

6. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “*banca dati*”, il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio e trattato esclusivamente mediante riprese video registrate, che, - in relazione al luogo di installazione delle videocamere – interessano i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b) per il “*trattamento*”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per “*dato personale*”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di video sorveglianza;

d) per “*titolare*”, il Comune di Rocca Susella, nella persona del Sindaco *pro tempore*, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per “*responsabile*”, la persona fisica, preposta dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per “*incaricato*”, la persona fisica – legata da rapporto di servizio al titolare – e preposto dal Responsabile al trattamento di dati personali;

g) per “*interessato*”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per “*diffusione*”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per “*Codice*” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- m) per “*Garante*”, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali, realizzato mediante sistemi di video sorveglianza, fissi o mobili, attivati nel territorio comunale del Comune di Rocca Susella.
2. La rete delle telecamere può essere ampliata anche con l’utilizzo da parte di altri soggetti pubblici e istituzionali nei limiti della compatibilità tecnica del sistema e nell’esclusivo perseguimento delle finalità contenute nel presente regolamento. I dati delle videoriprese restano di esclusiva competenza e gestione del Comune di Rocca Susella per le finalità del presente regolamento.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali e finalità dell’impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di sistemi di videosorveglianza per le seguenti finalità istituzionali del Comune di Rocca Susella:

- A) *Attivazione di uno strumento di prevenzione e sicurezza urbana sul territorio comunale;*
- B) *Ricostruzione, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo in modo da permettere un intervento successivo della Polizia Locale o delle altre forze di polizia a tutela del patrimonio pubblico;*
- C) *Tutelare il patrimonio comunale e prevenzione atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili, degrado ambientale e di disturbo alla quiete pubblica;*
- D) *Controllo delle aree di conferimento rifiuti e abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.*

2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali anonimi rilevati mediante le riprese video che, in relazione al luogo di installazione, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.
3. L’attività di video sorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili e limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
4. L’uso dei dati personali nell’ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.
5. Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competano ad altri organi. E’ consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. Gli impianti di videosorveglianza, in base all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
6. L’Ufficio come sopra individuato, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l’utilizzo dell’impianto comunale di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti verranno utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Notificazione

1. I casi trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 5 – Titolare, Responsabile ed incaricato

1. Il Sindaco in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e di “titolare” delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati, designa quale responsabile del trattamento dei dati personali il Responsabile Area Tecnica.

E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il Comandante operativo, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati (*di seguito: Responsabile*), deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di trattamento dei dati personali e individuare gli incaricati al trattamento dei dati. Il responsabile, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle istruzioni impartite agli incaricati.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni generali impartite dal titolare, attuando tutte le precauzioni e gli accorgimenti di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti e per impedire un uso improprio e non conforme dei dati da parte di chiunque. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, compete al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza

4. Gli *incaricati* procedono al trattamento, elaborando i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile

5. Prima dell'utilizzo dell'impianto, gli incaricati saranno istruiti al corretto uso del sistema; nella fase di utilizzo, nel trattamento dei dati si atterranno alle misure di sicurezza indicate nel documento per la sicurezza della privacy.

6. Gli incaricati sono autorizzati al trattamento dei dati e ad utilizzare gli impianti e consultare le immagini nei limiti di quanto autorizzato nell'atto di designazione e, in ogni caso, in modo non eccedente gli scopi perseguiti dall'Ente. Nello svolgimento delle funzioni assegnate devono rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dal responsabile.

Art. 6 – Accertamento di illeciti

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti per la sicurezza pubblica, l'incaricato della video sorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia Locale e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

4. Le immagini trasmesse e registrate dalle videocamere di sorveglianza sono consultabili solo dal responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati. Con uno specifico protocollo d'intesa, da approvarsi con delibera di giunta nel rispetto delle norme del presente regolamento, è possibile prevedere l'accesso da remoto al sistema nell'ottica del servizio associato di Polizia locale e alle forze dell'ordine.

5. L'Ufficio Tecnico, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo dell'impianto comunale di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti verranno utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo di tempo non superiore a 7 giorni successivo alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;

2. I dati personali sono raccolti attraverso telecamere mobili o fisse di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, cimiteri, parchi pubblici ed immobili, del territorio urbano in corrispondenza dei siti individuati dall'Amministrazione Comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale, in bianco/nero con luce insufficiente o notturne con luce artificiale infrarossa. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti in una memoria interna alla telecamera e successivamente controllati presso l'ufficio preposto. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e in caso di necessità salvate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento. Le immagini videoregistrate sono di norma conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore e, comunque, non oltre i termini previsti nei provvedimenti del Garante del 29 novembre 2000 e 29 aprile 2004. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato, con la cancellazione automatica dei dati precedentemente registrati mediante sovrascrittura, in caso di non utilizzo delle immagini riprese.

4. L'accesso ad immagini e dati è ammesso per il responsabile e gli incaricati nel limite delle finalità di cui al precedente art. 3, nel limite del tempo ammesso per la conservazione dei dati, solo in caso di effettiva necessità. E' severamente vietato l'accesso a terzi fatto salvo che si tratti di indagini di polizia giudiziaria.

Art. 8 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile come sopra individuato, che informa tempestivamente il Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative e civili, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Rocca Susella, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 1993, n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente o temporanea, nelle aree in cui sono posizionate le telecamere fisse o mobili, su cui è riportata la seguente dicitura: "*Attenzione- Area sottoposta a videosorveglianza per ragioni di sicurezza - art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs.n.196/2003*".

2. Gli interessati verranno informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima" come indicato dal Garante.

Il supporto con l'informativa:

a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo anche di notte;

c) potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o registrate.

3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, saranno installati più cartelli.

4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo mediante affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale, anche utilizzando il sito internet istituzionale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 10 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

___la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

___la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

___di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulta confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse sia mediante comunicazione verbale, sia a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI
E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 11 - Sicurezza dei dati

1) I dati relativi alle immagini vengono temporaneamente memorizzati su memoria di capienza adeguata e il sistema procede alla cancellazione automatica mediante sovra-scrittura con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

2) Le immagini vengono visionate dagli incaricati del trattamento di norma giornalmente e restano comunque memorizzate non oltre i termini previsti nei provvedimenti del Garante del 29 novembre 2000 e 29 aprile 2004.

3) Nell'ipotesi di accertamento di illeciti di cui all'art. 6, le immagini vengono salvate per la conservazione su apposito supporto magnetico. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 196/2003 disciplina le misure di sicurezza per l'accesso alle immagini e per la conservazione dei supporti magnetici.

4) Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità in presenza di provvedimenti da questi emanati.

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, eliminando ogni possibile rischio di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (art. 31 e ss. del Codice).

Dovranno essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, Incaricati o Responsabili del trattamento devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele, in particolare i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa di un trattamento, i dati personali sono:

1) distrutti;

2) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

3) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative, penali e civili previste dalla legge.

Art. 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. e dalla deliberazione 8/04/2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in G.U. n. 99 del 29/04/2010.

Art. 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1) La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 15 - Comunicazione

1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Rocca Susella a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2, del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3) E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 16 - Tutela

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V MODIFICHE E PUBBLICITA'

Art. 17 - Modifiche regolamentari

1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere adeguati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2) All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti

di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

Articolo 18
Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune.

Articolo 19
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, secondo le norme comunali vigenti in materia.

Copia del presente Regolamento sarà trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

* * *